SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica

(FANTOZZI)

e col Ministro della sanità

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

ONOREVOLI SENATORI. - La previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 è diretta a dare soluzione all'annosa questione dei lettori a contratto. A tale fine si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rimborsi, sulla base di richieste documentate, le spese anticipate sostenute dalle università, sia quelle necessarie per far fronte al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, sia le maggiori spese connesse con tali contratti, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

In merito alle norme contenute nel comma 2, si fa presente che la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ha previsto alla tabella B (indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale), relativamente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accantonamenti pari a lire 40 miliardi per l'anno 1995, a lire 575 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 605 miliardi per l'anno 1997; da tali stanziamenti iniziali vanno effettuate le riduzioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Ai fini dell'effettivo impiego di tali fondi per l'edilizia universitaria, si provvede alla loro utilizzazione in relazione alle destinazioni risultanti presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in favore della Terza università statale di Roma.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è l'ente che in Italia promuove, coordina e finanzia l'attività di ricerca nel campo della fisica subnucleare e nucleare, con importanti sviluppi tecnologici nel campo dell'elettronica, dei rilevatori, degli acceleratori di particelle, dell'informatica e della superconduttività. In occasione della riforma dell'ENEA, operata con la legge 25 agosto 1991, n. 282, venne abrogata totalmente la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che al titolo II - articoli 25, 26 e 27 - conteneva anche disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di fisica nucleare. L'abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971, concernente peraltro la ristrutturazione dell'allora Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), venne a determinare la perdita del formale supporto legislativo su cui si basava l'INFN che, nel prosieguo degli anni, ha trovato la sua base normativa nel decreto ministeriale del 26 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'8 settembre 1967, e successive integrazioni e modificazioni apportate con i decreti ministeriali del 30 ottobre 1970, del 19 marzo 1979 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1979), del 27 agosto 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1981) e del 20 maggio 1987 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1987). La norma proposta (comma 3) tende a fugare ogni dubbio interpretativo e, in coerente raccordo con quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che i programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare siano approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il Consorzio per l'università a distanza è espressione di università ed imprese per la produzione ed erogazione di prodotti-servizi per l'educazione a distanza, con due sedi a Cosenza e a Roma.

Il finanziamento di lire 3,5 miliardi, previsto al comma 4, è indispensabile per evitare la dispersione di un'esperienza più che

decennale di grande interesse per il sistema formativo del nostro Paese in una fase in cui l'istruzione a distanza si propone come una priorità forte nel contesto della pianificazione della formazione superiore.

Il Consorzio, inoltre, nel contesto del piano telematico Calabria, è stato individuato, nella convenzione fra l'Agensud e lo stesso Consorzio, come attuativo di alcuni progetti finalizzati per l'istruzione a distanza.

Il contributo è necessario anche per consentire una piena ripresa delle attività del Consorzio ai fini della realizzazione della programmazione pluriennale.

È da sottolineare che il potenziamento del Consorzio per l'insegnamento a distanza è considerato dal Ministero dell'università e della ricerca sicentifica e tecnologica uno degli obiettivi chiave nei piani di sviluppo delle università.

Articolo 2. - Le norme proposte sono finalizzate ad assicurare alle università, per l'anno accademico 1995-1996, le necessarie risorse finanziarie per far fronte ai loro compiti istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli dell'anno accademico in corso; di tale ammontare, infatti, le istituzioni universitarie hanno già tenuto conto nella impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare, nella programmazione degli impegni di spesa.

Si rende necessario, quindi, consentire alle istituzioni stesse di poter superare, per un altro anno accademico, il tetto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

Articolo 3. - La proroga dei termini relativa al Consiglio universitario nazionale (CUN), e al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), già scaduti rispettivamente il 30 giugno 1995 e il 31 maggio 1995, è indispensabile per consentire il regolare funzionamento di organi che svolgono una insostituibile attività consultiva per il Ministero.

Si precisa che, per quanto riguarda il CUN, il regolamento contenente le modalità di elezione delle varie componenti è in corso di perfezionamento, mentre per quanto riguarda il CNST è stata avviata la procedura per il rinnovo. Al fine poi di realizzare un necessario quanto auspicabile ricambio delle varie componenti, si prevede che gli attuali membri dei due organi consultivi, qualora ne abbiano fatto parte per più di una consiliatura, non possano essere consecutivamente rieleggibili o designabili (comma 1).

Articolo 4. - L'articolo 17, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevedeva che ogni università o istituto superiore fosse provvisto di uno speciale statuto proposto dal Senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facoltà e scuole dell'ateneo.

Tale comma è stato superato dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo cui le università si danno ordinamento autonomo con propri statuti e regolamenti nel quadro della loro autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

La modifica più profonda consiste nel riconoscimento all'università di porsi come ordinamento autonomo, sia pure nei limiti delle norme legislative che vi operano espresso riferimento.

In coerenza con tale innovazione è necessario puntualizzare per le università non statali legalmente riconosciute gli organi competenti a deliberare gli statuti, in base alla peculiarità dello specifico ordinamento.

Articolo 5. - Con l'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono state tra l'altro trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative all'attuazione dell'intesa relativa ai parchi scientifici e tecnologici (PST), previsti dal programma interministeriale sottoscritto in data 7 dicembre 1990.

Detto quadro programmatico ha dato applicazione alle politiche comunitarie di intervento a sostegno della ricerca e di stimolo all'innovazione tecnologica con il fine di rafforzare le basi dell'industria europea per renderla più competitiva sul mercato internazionale.

L'azione prioritaria necessaria per raggiungere simili obiettivi è stata ravvisata

nella stretta integrazione tra competenze scientifiche, tecnologiche e produttive, la cui espressione e sintesi è rappresentata dal PST, strumento operativo, variamente individuato a seconda dell'intensità di presenza della componente di ricerca fondamentale o di base e della componente di ricerca orientata e imprenditoriale.

In sintesi, le iniziative di creazione di PST sono volte a realizzare un processo interattivo e a mettere «a rete» il sistema per favorire l'aggregazione di competenze scientifiche e tecnologiche, per promuovere il trasferimento tecnologico alle imprese minori, per sviluppare sinergie tra soggetti pubblici e privati, università, enti pubblici di ricerca e imprese.

I PST sono caratterizzati dall'insieme delle componenti istituzionali, strutturali ed economiche coinvolte, e dai processi organizzati per una gestione integrata ed unitaria dei flussi innovativi e finanziari, pubblici e privati, a sostegno della competitività delle imprese e per lo sviluppo di un sistema territoriale tramite il coordinamento delle fasi relative alla ricerca, alla diffusione, al trasferimento tecnologico, all'alta formazione, alla promozione e ad altri servizi di eccellenza.

Si realizzano in tal modo sinergie ma soprattutto il miglior uso di tutta la ricchezza infrastrutturale e funzionale, pubblica e privata, esistente nei campi della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia.

Una prima realizzazione di tali figure è stata effettuata con l'intesa stipulata nel 1990 nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno. I mutamenti successivi del quadro normativo hanno comportato un rallentamento della realizzazione dei parchi che necessitano pertanto di un intervento legislativo per portarli a conclusione previa verifica della attuale utilità dei programmi a suo tempo approvati.

I progetti beneficiano delle provvidenze stabilite dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

La norma precisa i soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla citata legge n. 46 del 1982, stabilendo che devono essere costituiti nelle forme dei consorzi, società consortili o società per azioni.

Articolo 6. – Con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri dal 739 al 744, e 26 settembre 1994, nn. 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995, sono stati definiti le figure e i profili professionali degli infermieri e del personale sanitario tecnico e della riabilitazione e nel mese di luglio si sono conclusi i primi corsi di diploma universitario, attivati secondo un ordinamento didattico emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa che venga data piena attuazione alla normativa contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e vengano emanati i nuovi ordinamenti didattici dei corsi in questione con decreti adottati di concerto fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità, è necessario intervenire con un provvedimento d'urgenza, allo scopo di stabilire che i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione hanno, a tutti gli effetti, valore abilitante, onde consentire ai neo diplomati di esercitare la professione.

In tal modo verrebbe a cessare un abbondante contenzioso in atto.

L'articolato non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Il progetto legislativo non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale, in quanto contempla solo disposizioni autorizzatorie a prelievi di somme già stanziate ed iscritte in bilancio.

Sui singoli articoli va precisato quanto segue:

Articolo 1.

La spesa di cui al comma 1 ha trovato già impegno ed utilizzazione con il bilancio 1994. Essa era contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249 (articolo 10); tale norma è stata poi riportata nei successivi decreti-legge via via reiterati (n. 404 del 1994; n. 510 del 1994; n. 588 del 1994; n. 697 del 1994; n. 40 del 1995).

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha omesso di riprodurre la norma di cui trattasi nel decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, venendo i prelievi effettuati sul capitolo 1529 dello stato di previsione di parte corrente; tale norma è stata reinserita nel provvedimento di cui trattasi su richiesta del Ministero del tesoro.

In ordine a tale disposizione, si trascrive la relazione tecnica, quale compariva nel citato decreto-legge n. 40 del 1995:

«Gli oneri connessi ai contratti stipulati dalle università con i lettori di madre lingua straniera e per i quali la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), aveva previsto l'accantonamento sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (tabella A) di oltre 150 miliardi di lire, sono così quantificati:

a) oneri assistenziali e previdenziali dovuti dalle università a decorrere dall'anno accademico 1980-1981 e fino all'anno accademico 1992-1993: lire 112.000.000.000;

b) maggiori spese sostenute dagli atenei in ottemperanza a sentenze passate in giudicato e relative a riassunzioni in servizio, differenze retributive, indennità di fine rapporto, interessi legali e rivalutazione monetaria: lire 31.000.000.000.

Pertanto la somma complessiva occorrente per sanare la complessa situazione di cui trattassi risulta pari a lire 143.000.000.000.

L'articolo 11 a tal fine pone i relativi oneri a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Con riferimento alla norma contenuta nel comma 2, va detto che essa si configura come disposizione meramente autorizzativa, diretta a consentire il prelevamento di parte dei fondi per il finanziamento di opere di edilizia per la III Università di Roma.

Il comma 4 prevede una mera disposizione autorizzativa, diretta a consentire per l'anno 1995 il prelevamento di una parte del fondo iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a favore del Consorzio dell'università a distanza, nelle more dell'approvazione del piano triennale di sviluppo del sistema universitario per gli anni 1994-1996, nel quale sono indicati i contributi a favore degli organismi deputati alla formazione a distanza; l'importo erogato sarà portato a detrazione.

Il citato capitolo 1256 riguarda il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche. Esso prevede, in relazione al periodo 1994-1996, stanziamenti pari a 84,770 miliardi per l'anno 1994, a 83,755 miliardi per l'anno 1995, ed a 176,727 miliardi per l'anno 1996. La spesa trova pertanto integrale copertura e capienza.

Articolo 2.

La previsione normativa è diretta ad assicurare alle università, per l'anno accademico 1995-1996, le necessarie risorse finanziarie per far fronte ai loro compiti istituzionali per un ammontare almeno pari ai livelli dell'anno accademico in corso, in quanto le stesse istituzioni universitarie hanno tenuto già conto di detto ammontare nell'impostazione dei loro bilanci annuali e, in particolare, nalla programmazione degli impegni di spesa; si rende necessario, quindi, consentire loro di poter superare, per un altro anno accademico, il tetto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993.

La formulazione ha considerato, per quanto concerne il prelievo, che lo stato di previsione interessato era sempre l'esercizio 1995, similmente a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, e 18 settembre 1995, n. 379 e 18 novembre 1995, n. 483.

Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 14 del 18 gennaio 1996.*

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca nonchè per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento

iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

4. È autorizzata l'erogazione di un contributo staordinario di lire 3,5 miliardi, per l'anno 1995, a favore del Consorzio per l'università a distanza, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, n. 1015. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora il piano triennale di sviluppo del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, dovesse disporre assegnazioni per gli anni 1994-1996 in favore del Consorzio predetto, l'importo corrispondente al contributo erogato sarà portato in detrazione.

Articolo 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Articolo 3.

1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 31 marzo 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente nè rieleggibili nè designabili ove abbiano partecipato a più di una consiliatura.

Articolo 4.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta

del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Articolo 5.

1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* , del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Articolo 6.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI - SALVINI - FANTOZZI - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI.